



F.E.K.D.A.

FEDERAZIONE EUROPEA KARATE DISCIPLINE ASSOCIATE

VIA TORINO 26-20017 RHO (MI)
TEL/FAX 02/9303164- CELL. 328/2144628

www.fekda.eu E-MAIL segreteria@fekda.eu



REGOLAMENTO

ORGANICO

GIUDICI KARATE

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

1. il Gruppo Giurati Karate (G.G.K.) è un organo di carattere tecnico della F.E.K.D.A. del quale fa parte integrante.
2. è costituito da tutti i Presidenti di Giuria e Arbitri che sono riconosciuti come tali dalla F.E.K.D.A.
3. il G.G.K. ha lo scopo di formare, inquadrare, organizzare e disciplinare tutti i Presidenti di Giuria e Arbitri.
4. il G.G.K. ha sede a Rho (MI) presso la F.E.K.D.A.

Art. 2 - ORGANI DEL GRUPPO GIURATI KARATE

il G.G.K. è diretto e coordinato dalla Commissione Nazionale Giurati che è composta da:

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- da Membri.

Art. 3 - LA COMMISSIONE NAZIONALE GIURATI

1. è nominata dal Consiglio Federale.
2. risponde del proprio operato direttamente al Consiglio Federale.
3. attua le direttive del Consiglio Federale e svolge in particolare i seguenti compiti:
 - controlla l'attività dei Giurati in tutte le manifestazioni, predisponendo forme, modalità e mezzi atti ad assicurare il miglior funzionamento del G.G.K.
 - prepara ed organizza i corsi annuali di formazione dei Giurati.
 - propone la lista di designazione dei Giurati per tutte le manifestazioni.
 - compila, al termine di ogni anno sportivo, una lista di valutazione sul merito e la capacità dei Giurati.
 - svolge, durante le manifestazioni, tramite i suoi Membri, funzioni ispettive.
 - propone annualmente al Consiglio Federale eventuali riconoscimenti per i Giurati meritevoli.
 - propone ai competenti Organi Federali gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei Giurati.
 - può sospendere dalle convocazioni i Giurati a carico dei quali siano pendenti eventuali rapporti.
 - collabora con gli altri Organi Federali su richiesta del Consiglio Federale.
 - propone al Consiglio Federale le modifiche da apportare ai regolamenti.

Art. 4 - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE GIURATI

il Presidente della Commissione Nazionale Giurati sentito il parere del Consiglio Federale, convoca e presiede le riunioni della Commissione.

Art. 5- I PRESIDENTI REGIONALI GIURATI

1. sono nominati nelle Regioni, ove esistono Giurati, dai Comitati Regionali dopo approvazione del Consiglio Federale sentito il parere della Commissione Nazionale Giurati. Qualora in una determinata Regione non vi sia alcun Giurato, è nominato un incaricato a rappresentare il G.G.K.
2. provvedono all'attuazione delle norme per il funzionamento dei Giurati della Regione, nonché l'impiego, il controllo e la valutazione tecnica dei Giurati, in accordo con le norme e le direttive centrali; collaborano con la Commissione Nazionale Giurati.
3. devono:
 - reclutare i Giurati.
 - qualificare i Giurati mediante esami.
 - perfezionare i Giurati attraverso corsi regionali di aggiornamento.
 - designare i Giurati per tutte le manifestazioni a carattere regionale.
 - presentare alla Commissione Nazionale Giurati al termine di ogni anno sportivo, un rapporto di valutazione su ciascun Giurato.
4. i Presidenti Regionali Giurati restano in carico salvo che si verifichi una delle condizioni seguenti:
 - revoca da parte del Consiglio Federale che li ha nominati.
 - dimissioni.
 - mancato tesseramento o messa in aspettativa o fuori quadro dalla qualifica di Giurato.
 - trasferimento di domicilio ad altra Regione.
5. i Presidenti Regionali Giurati rispondono del loro operato alla Commissione Nazionale Giurati.

Art. 6 - CLASSI

i Giurati, suddivisi in Presidenti di Giuria e Arbitri, sono inquadrati dal G.G.K. nelle classi seguenti:

- Internazionale
- 1ª categoria
- 2ª categoria
- 3ª categoria

Art. 7 - DIVISA FEDERALE

i Giurati devono indossare, in tutte le gare ed in tutti gli stages, la divisa ufficiale seguente:

- giacca blu ad un petto.
- camicia bianca.
- cravatta F.E.K.D.A.
- pantaloni grigi (o gonna per i Presidenti di giuria) in tinta unita.
- calze grigie in tinta unita.
- scarpe nere d'arbitraggio.

Art. 8 - CORSI PER GIURATI

1. sono indetti dalla Commissione Nazionale Giurati.
2. i requisiti del candidato , accertabile dai documenti da presentare per l'ammissione ai Corsi, sono i seguenti:
 - cittadinanza europea;
 - età superiore a 18 anni;
 - licenza di scuola media inferiore;
 - tessera F.E.K.D.A.;
 - non aver subito squalifiche sportive complessivamente superiori ad un anno.
3. per essere validi dovranno:
 - essere indetti con lettera indirizzata a tutte le Società affiliate, se il corso è Regionale deve essere indirizzata alle sole Società facenti riferimento al Comitato Regionale.
 - contenere in dettaglio la sede con l'indirizzo, la data delle lezioni e degli esami, l'orario e il programma .
4. la qualifica di Presidente di Giuria e/o Arbitro può venire acquisita solamente al termine del Corso dopo esito favorevole dell'esame teorico e pratico.
5. il candidato che ha acquisito la qualifica di Presidente di Giuria e/o Arbitro passa a far parte dei quadri del G.G.K. solo dopo aver effettuato come tale il tesseramento presso la Segreteria Generale.
6. la Commissione d'esame sarà nominata dal Consiglio Federale:

Art. 9 - SOSPENSIONE DEI GIURATI

possono essere sospesi dalle attività nelle seguenti forme:

1. ASPETTATIVA, per :
 - mancato rinnovo del tesseramento entro i termini stabiliti, sino al rinnovo stesso.
 - mancata partecipazione ad un corso di aggiornamento, fino al corso successivo.
 - mancata presenza a tre convocazioni senza giustificato motivo.
 - provvedimento disciplinare dei competenti Organi Federali.
 - sopravvenuta insufficienza che sarà deliberata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale Giurati.per riaccedere al ruolo devono frequentare un nuovo corso di aggiornamento e superare la prova teorica e pratica.
2. FUORI QUADRO, per:
 - dimissioni.
 - mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento per due anni consecutivi.
 - mancato rinnovo del tesseramento per due anni consecutivi.
 - ritiro della tessera deliberata dai componenti Organi Federali.per riaccedere al ruolo devono riprendere l'iter dall'inizio e ripetere l'esame teorico e pratico.

Art. 10 - DOVERI DEI GIURATI

1. all'atto della nomina e per tutta la sua permanenza nei quadri, il Giurato si impegna ad adempiere, con assoluta imparzialità e con perfetta osservanza, a tutte le norme Federali tecniche e disciplinari, agli incarichi che gli vengono affidati mantenendo sempre un contegno rispondente alla dignità e alla delicatezza della mansione che esplica.
2. i Giurati devono osservare, e far osservare, scrupolosamente tutte le norme dello Statuto e di tutti i regolamenti federali, nonché le disposizioni che potranno essere emanate di volta in volta dai componenti Organi Federali.
3. assolvere agli incarichi ai quali sono stati designati.
4. provvedere al proprio tesseramento.
5. notificare al G.G.K. con la massima urgenza l'accettazione all'incarico o il rifiuto motivato.
6. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza, di indirizzo o di reperibilità.
7. **astenersi in modo assoluto dal criticare l'operato dei Dirigenti Federali, dei colleghi, o dall'entrare in polemica con il pubblico, con gli Atleti, con i Dirigenti di Società e con i Tecnici.**
8. rilasciare dichiarazioni relative alle gare dirette o alle quali hanno comunque assistito, se non autorizzati.
9. non devono assumere la funzione di Allenatore durante le gare nelle quali sono presenti in qualità di Giurato.

Art. 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Solo la Commissione Nazionale Giurati, con l'approvazione del Consiglio Federale, può apportare modifiche ai Regolamenti.